**DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11**

**Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza**

**epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo**

**svolgimento dell'attivita' giudiziaria.**

*(GU n.60 del 8-3-2020)*

Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'

giudiziaria e dell'attivita' connessa;

Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure

urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio

giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge

Art. 1

Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei

procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei

procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici

giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2,

lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo

2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini

per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al

comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio

durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla

fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del

comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4

e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si

applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni

tributarie e alla magistratura militare.

Art. 2

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

e contenerne gli effetti in materia di giustizia

1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2

marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento

dell'attivita' giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31

maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita'

sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della

Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le

misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari

giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni

igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa

con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia

e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare

assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti

ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte

suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di

cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della

Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso

la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1, i capi degli

uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici

giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono

svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,

dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a

quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.

1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano

servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa

prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta

necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la

trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,

comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali

pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del

codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle

parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento

dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle

parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori

delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua

partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza

il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta

dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,

della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato

atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31

maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti

eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i

minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori

stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed

alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad

alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di

famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; nei

procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti

fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di

provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno,

di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta

una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con

l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto

della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando

non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei

procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.

833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio

1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione

contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida

dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi

terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo

283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti

i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave

pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di

urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato

in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e,

per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore

o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei

procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini

di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei

procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di

sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o

i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le

seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute,

salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai

sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate

misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di

prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di

urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi

di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La

dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del

collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non

impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la

presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le

sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza

del provvedimento del giudice.

3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2

che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa

la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che

possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle

attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.

4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini

di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324,

comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2,

e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai

sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31

maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a

norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente

dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della

nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31

maggio 2020.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al

31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio

di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo

16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati

esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo

articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui

all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo

30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le

modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi

telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di

cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di

procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio

2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,

internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove

possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,

applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,

4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271.

8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per

minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i

colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i

condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18

della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo

2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove

possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone

l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza

telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui

all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della

Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto

legislativo n. 121 del 2018.

9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita'

sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel

periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente

decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di

cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del

regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge

e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per

il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio

direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e

il lunedi' successivo del mese di ottobre.

11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,

si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni

tributarie e alla magistratura militare.

Art. 3

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice

del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, si applicano altresi' dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le

udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli

uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data

successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o

pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche

di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del

medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione

collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo

2020.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'

giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti

titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i

presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative

sezioni staccate, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede

l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di

coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal

Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di

rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla

trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per

consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite

dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le

prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti

all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le

persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'

delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli

soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli

uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano

servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al

pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai

servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per

evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la

trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni

dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020,

assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la

data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico

programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta

eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali,

e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe

produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione

di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non

impugnabile.

4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in

udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla

base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la

discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita

istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare

almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;

anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i

difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del

comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata

della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto

previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle

udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di

soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da

remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e

l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione

dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la

funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa

e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse

attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso e' assicurato

congruo avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da'

atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei

soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti. Il luogo da

cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle

parti e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di

tutte le operazioni e' redatto processo verbale.

6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a

porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104.

7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la

decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione

in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce

l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della

prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo

non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in

vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.

168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.

197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le

seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 e'

sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

Art. 4

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto

compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2

marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle

attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino

al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali,

sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'

giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta'

ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche

relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il

rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero

della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal

Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle

prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti

all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per

gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il

Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico

regionale competente.

3. Per assicurare le finalita' di cui al comma 2, i vertici degli

uffici possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,

garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi

attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario

di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo

per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al

pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai

servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta

necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle

udienze o delle adunanze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze

pubbliche del controllo;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti

diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti

da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e

l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del

controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a

disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,

con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva

partecipazione degli interessati;

g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del

controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause

rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave

pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'

giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla

Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono

sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a

norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso

dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente

decreto e la data del 31 maggio 2020.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente

decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi

adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede